

Letto confermato e sottoscritto

In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to RAVETTO ENRI Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI IORIO dott.ssa Raffaella

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 5 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DI IORIO dott.ssa Raffaella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/07/2021.

Vistrorio, 23/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI IORIO dott.ssa Raffaella

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Vistrorio, 23/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHI

ARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02/07/2021

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267)

Vistrorio,

IL SEGRETARIO COMUNALE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI VISTRORIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2021

L’anno duemilaventuno, addì ventotto, del mese di giugno,
alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari,

convocato dal Sindaco RAVETTO ENRI Domenico,

con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge,

si è riunito, in sessione Straordinaria, ed in seduta pubblica,

di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
RAVETTO ENRI Domenico - Sindaco	Sì
STREITO Luca - Consigliere	Sì
BABANDO Piero Giuseppe Domenico - Consigliere	Sì
GHIGO Barbara - Consigliere	Sì
REGIS Monica - Consigliere	Sì
MERLA Nicola - Consigliere	Sì
TANCREDI Milena - Consigliere	Sì
MABRITO Maria Lucia - Consigliere	Sì
TERZAGO Marco - Consigliere	Sì
FINOTTO Daniele - Consigliere	No
FILETTI Alberto - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco - RAVETTO ENRI Domenico -

Assiste alla seduta con funzioni verbalizzanti il
Segretario Comunale DI IORIO dott.ssa Raffaella

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 41 del 30.12.2020 di approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2021_2023;

CONSIDERATO che, in riferimento alla TARI, l'art. 1, comma 682, della L. 147/2013, prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTI :

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
- "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
- "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile della deliberazione sopra esposta.

Vistrorio, 23.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DELAURENTI Laura

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 così come sostituito dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012;

Con voti favorevoli dieci, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
3. di determinare le tariffe **TARI anno 2021**, di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da tabella allegata al presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

prima rata scadenza **31.7.2021**,

seconda rata scadenza **31.10.2021**,

oppure in unica soluzione entro il **30.9.2021**.

5. di prevedere per l'anno 2021, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 una riduzione del 60% della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 106-116-117 e la riduzione del 50% delle utenze non domestiche appartenenti alla categoria 112;

6. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Città Metropolitana di Torino;

7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli dieci, resi per alzata di mano

DELIBERA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di VISTRORIO, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 6.3 dell'All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA, l'ente di governo d'ambito denominato CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt.18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE, elaborato sulla base delle disposizioni della delibera 443/2019 e s.m.i., dell'ARERA, ammonta ad € 83.395,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 41.451,41

COSTI VARIABILI € 41.943,59;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.6, comma 6 della delibera di ARERA n.443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;
- ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

RITENUTO, inoltre, di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2021, secondo i criteri di cui in premessa e come previsto dalla normativa vigente in materia;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione **n. 2 del 30.5.2020 con la quale il Comune di VISTRORIO**, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI dell'anno 2019;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RITENUTO opportuno **stabilire le seguenti scadenze di pagamento:**

prima rata scadenza 31 LUGLIO 2021,

seconda rata scadenza 31 OTTOBRE 2021

oppure in unica soluzione entro il 30 SETTEMBRE 2021.